

# STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

## **ARTICOLO 1 Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DELL’ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ Sezione Basilicata APS” in breve A.I.D.A.I. Basilicata APS, con durata illimitata. L’associazione in conformità al dettato dell’art 35 del D. Lgs 117/2017 comprenderà, ove previsto, nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in Largo Sant’Uberto, 43 nel Comune di Policoro (MT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La suddetta Associazione è affiliata alla “AIDAI APS” ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DELL’ATTENZIONE e IPERATTIVITÀ che opera sull’intero territorio nazionale e ha sede in via F.lli Cairoli, 24 - 06125 Perugia.

## **ARTICOLO 2 Statuto**

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ARTICOLO 3 Efficacia dello statuto**

Gli associati all’associazione sono tenuti all’osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

## **ARTICOLO 4 Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ARTICOLO 5 Finalità e Attività**

1. L’Associazione non ha carattere politico né si propone scopi di lucro ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

In particolare, l’Associazione ha come scopo:

- fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
- mantenere i contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
- promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
- favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di pedagogisti, educatori e personale della scuola, nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche; organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, Aziende A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati. Effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi.

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

- svolgere attività di utilità sociale, organizzando ogni tipo di iniziativa, volta a concretizzare le finalità di cui all'articolo precedente. In particolare, l'associazione favorirà, svolgerà e promuoverà:
- organizzare congressi e incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
- formare il personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al precedente articolo.

2. L'Associazione può istituire delegazioni provinciali o circoscritte territorialmente per il perseguimento dello scopo sociale.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

### **ARTICOLO 6 Ammissione**

1. L'AIDAI APS Basilicata riconosce 4 categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai soci dell'Associazione viene chiesto annualmente il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione attribuisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente atto di costituzione e il presente statuto.

5. Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Direttivo. I soci ordinari possono essere: Psicologi e medici specialistici; Insegnanti; Psico-pedagogisti; Educatori professionali; Operatori socio-sanitari addetti alla riabilitazione, Operatori scolastici; Genitori di bambini/adulti, portatori di disturbi dell'attenzione iperattività e patologie correlate; Persone giuridiche. Ogni socio ordinario può appartenere ad un solo Comitato.

6. Sono soci sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7. Sono soci onorari ricercatori, clinici o altri esperti nell'ADHD che abbiano particolari benemerite in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l'oggetto associativo. I soci onorari non hanno diritto di voto.

8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, corredata da Curriculum vitae, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto essa s'intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

### **ARTICOLO 7 Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

#### **I soci hanno il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se Soci Fondatori o appartenenti ai Comitati Clinico e Scolastico;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

#### **i soci hanno il dovere di:**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### **ARTICOLO 8 Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### **ARTICOLO 9 Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti casi:
- in caso di mancato versamento della quota annuale, in tal caso l'esclusione può essere deliberata a partire dall'anno successivo al mancato versamento della quota.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

### **ARTICOLO 10 Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- L'organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- Presidente;
- Il Comitato Clinico, composto da medici specialisti in neuropsichiatria infantile, Pediatria, Psicologi, addetti alla riabilitazione socio sanitaria, Pedagogisti con formazione clinica, che svolge funzioni consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
- Il Comitato della scuola composto da insegnanti, psico-pedagogisti, dirigenti ed operatori scolastici. Detto comitato ha funzioni consultive e collabora con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- Il coordinamento attività di ricerca;
- Il coordinamento attività editoriale.

### **ARTICOLO 11 L'Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ARTICOLO 12 Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **ARTICOLO 13 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **ARTICOLO 14 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

### **ARTICOLO 15 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero tre o cinque membri provenienti dal Comitato Clinico e dal Comitato Scolastico. Anche i Soci Fondatori possono essere eletti nel Consiglio Direttivo

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ARTICOLO 16 Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ARTICOLO 17 Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 18 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i, comunque secondarie rispetto a quelle generali del presente statuto che pervenga a qualsiasi titolo all'associazione.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **ARTICOLO 19 I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

## STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I - Sezione BASILICATA

eventuali beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione saranno elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

### **ARTICOLO 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **ARTICOLO 21 Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **ARTICOLO 22 Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

### **ARTICOLO 23 Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

### **ARTICOLO 24 Personale retribuito**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

### **ARTICOLO 25 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **ARTICOLO 26 Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

### **ARTICOLO 27 Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

### **ARTICOLO 28 Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



**ARTICOLO 29 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ARTICOLO 30 Norma transitoria**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario

Il Presidente